



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Ufficio III



n. dg. DAG. 17/07/2013.0095138.U

Roma, 16 LUG. 2013

Consiglio Nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
via di S. Maria dell'Anima 10
00186 ROMA

OGGETTO: quesito interpretativo in materia elettorale - art. 2, comma 4
septies del D.L. n. 225 del 2010

In relazione a quanto indicato in oggetto si osserva che la legge 26 febbraio 2011, n. 11 (di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225) ha previsto la possibilità di essere eletti per tre mandati consecutivi, derogando pertanto alla disposizione generale di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 169/2005 (che dispone il limite dei due mandati consecutivi) ma solo ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011). Per costoro pertanto vige il limite di tre mandati consecutivi e non più due. Non si ritiene estensibile l'aumento del limite dei mandati ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica alla data del 27 febbraio 2011, in quel momento non ne fossero più membri per qualunque ragione. La lettera della legge appare infatti chiara nel riferirsi non all'organo in sé, bensì al singolo componente.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti